

COMUNE DI PONTEDERA
(PROVINCIA DI PISA)



2° SETTORE "MANUTENZIONI, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE"
2° Servizio "Ambiente e Qualità Urbana"

**SERVIZIO DI POTATURE DEL PATRIMONIO ARBOREO / MANUTENZIONE DEL VERDE NELLE
AREE PUBBLICHE - anno 2017**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE DEGLI ARTICOLI

CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 01 - OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 02 - LOCALIZZAZIONE E COMPUTO METRICO DELLE ALBERATURE OGGETTO DI
MANUTENZIONE

ART. 03 - DURATA E IMPORTO DEL SERVIZIO

ART. 04 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO

ART. 05 - ELENCO PREZZI UNITARI E CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI

ART. 06 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE COMPRESSE NELL'APPALTO.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 07 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 08 - DOCUMENTI DA ALLEGARE AL CONTRATTO

ART. 09 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

ART. 10 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO LEGALE; DIRETTORE DI
CANTIERE

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 11 - CONSEGNA E INIZIO DEL SERVIZIO

ART. 12 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 13 - SOSPENSIONI E PROROGHE

ART. 14 - PENALI IN CASO DI INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI DI CUI AL CONTRATTO

ART. 15 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 16 - PAGAMENTO COMPENSI E CORRISPETTIVI

ART. 17 - AGGIORNAMENTO DEI PREZZI

ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

CAPO 5 - GARANZIE E ASSICURAZIONI

ART. 19 - GARANZIA DEFINITIVA

ART. 20 - ASSICURAZIONE A CARICO DELLA COOPERATIVA AFFIDATARIA

CAPO 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 21 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

ART. 22 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

ART. 23 - PIANI DI SICUREZZA

CAPO 7 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 24 - SUBAPPALTO

CAPO 8 - CONTROVERSIE, MANODOPERA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 25 - CONTROVERSIE

ART. 26 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

CAPO 9 - NORME FINALI

ART. 28 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 01 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'oggetto dell'appalto consiste nel servizio di manutenzione delle alberature presenti nel territorio comunale attraverso azioni di potatura, per formazione di alberi, alleggerimento di chiome, mantenimento degli alberi in forma obbligatoria nonché, laddove si rendesse necessario, anche ad azioni di abbattimento per pericolosità di caduta; è inoltre fondamentale procedere, mediante un soggetto terzo (soggetto non legato da rapporti giuridici e/o di controllo/controllato e/o di altra natura scisso da interessi economici con l'aggiudicatario), qualificato e dotato dell'attrezzatura e competenza necessaria, alla realizzazione di una prestazione specialistica per la valutazione fitosanitaria e fitostatica presso le alberature presenti in quegli ambienti urbani più sensibili e più vulnerabili quali filari di alberature posti in prossimità e lungo i bordi stradali nonché in molte piazze e parchi/giardini pubblici aperti al pubblico e a corredo degli istituti scolastici di proprietà comunale. Tale prestazione dovrà essere espletata attraverso la redazione di una perizia tecnica con indicazione del livello di pericolosità, delle prescrizioni per l'eventuale messa in sicurezza e assunzione di responsabilità per stabilità delle piante valutate. La perizia dovrà contenere schede individuali per ciascun esemplare arboreo esaminato completa di documentazione fotografica dettagliata sia delle arre monitorate che degli esemplari pericolosi con apposizione di cartellino identificativo sugli esemplari monitorati e le eventuali analisi strumentali dove si renderanno necessarie. La condizione di indipendenza tra l'aggiudicatario e il soggetto terzo dovrà essere dimostrata preventivamente all'attivazione di tale prestazione specialistica.

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto; tali lavori dovranno essere eseguiti dalla Cooperativa affidataria in qualsiasi zona delle aree poste in appalto e consegnate alla Cooperativa affidataria all'inizio del servizio, senza che la Cooperativa affidataria stessa possa avanzare eccezioni o pretese di qualsiasi genere.

3. L'esecuzione dei lavori deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

ART. 02 – LOCALIZZAZIONE E COMPUTO METRICO DELLE ALBERATURE OGGETTO DI MANUTENZIONE

1. Il complesso delle alberature di cui si prevede la manutenzione e le prestazioni di servizio accessorie, sono quelle indicate nel computo metrico estimativo, allegato "A/3", che il concorrente si impegna e si obbliga ad accettare senza riserve.

2. Qualora nello svolgimento del servizio si verifichi l'esigenza da parte dell'Amministrazione Comunale di provvedere alla manutenzione di alberature non comprese nel presente elenco, come altre necessità simili al momento non prevedibili, anche urgenti, la Cooperativa affidataria non può esimersi dal provvedere a quanto richiesto agli stessi patti e condizioni del presente capitolato, dietro corresponsione dei medesimi prezzi unitari contrattuali, ribassati della percentuale offerta in sede di offerta.

ART. 03 – DURATA E IMPORTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio avrà la durata di 60 gg con decorrenza dalla data di consegna dell'esecuzione del servizio, prevista entro il mese di novembre 2017, eventualmente prorogabile di ulteriori 30 giorni se le condizioni meteorologiche non permettessero l'avanzamento naturale del servizio.

2. L'importo complessivo, come da quadro economico che segue, del servizio di manutenzione alberature per l'anno 2017 ammonta a €. 67.660,21 oltre a €. 503,63 per costi della sicurezza, oltre IVA come per legge per un totale di €. 68.163,84 oltre IVA e ogni altro onere previsto per legge.

3. L'importo complessivo del progetto, comprensivo di tutti gli oneri, è riassunto nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
A) Totale importo delle prestazioni di servizio soggetto a ribasso	€. 67.660,21	
B) Costi per la sicurezza D.Lgs. 81/08 non soggetti a ribasso (da DUVRI)	€. 503,63	
Importo a base di gara:	€. 68.163,84	€. 68.163,84
<i>Incidenza della manodopera (25,47% di A)</i>	€ 17.358,39	
IVA al 22%		€. 14.996,04
IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO		€. 83.159,88
Somme a disposizione		

Contributo per A.N.A.C. (DELIBERA ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016)		€. 30,00
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€. 83.189,88

ART. 04 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'appalto in oggetto è definito "Appalto di Servizi" ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 50/2016.

2. Il servizio oggetto del presente capitolato viene appaltato previa espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da svolgersi sulle piattaforme telematiche di acquisti per la Pubblica Amministrazione, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulle piattaforme telematiche di acquisti per la Pubblica Amministrazione MePa.

3. L'appalto è riservato, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, alle Cooperative iscritte alla Sezione B dell'Albo della Regione Toscana di cui all'art. 4 della Legge n. 381 del 08-11-1991 e L.R.T Toscana n. 87/1997 o a loro raggruppamenti temporanei e consorzi, secondo l'indirizzo della Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 12-05-2016, con i seguenti scopi:

- assicurare un efficiente servizio di manutenzione delle alberature e la rimozione di alberature pericolose;
- favorire, nel contempo, l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, mediante la creazione di opportunità di lavoro.

4. Il contratto verrà concluso con la ditta aggiudicataria mediante o stipula su modello informatico predisposto dal sistema telematico o mediante contratto stipulato da un ufficiale rogante.

5. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate.

ART. 05 - ELENCO PREZZI UNITARI E CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI

1. I prezzi di applicazione al netto degli oneri fiscali, con i quali, a misura ovvero in economia e a corpo, saranno corrisposti i pagamenti delle prestazioni effettuate, sono quelli elencati nell'Elenco Prezzi Unitari, allegato A/2, dai quali sarà detratta la percentuale di ribasso offerta dalla Cooperativa affidataria in sede di gara.

2. Tali prezzi, desunti o analizzati attraverso il Prezzario Della Regione Toscana (Codice regionale: TOS16_09 - OPERE A VERDE) rimarranno fissi e invariati per l'intero periodo di durata del contratto.

3. Resta convenuto e stabilito, per norma generale, che nei prezzi unitari suddetti, si intendono compresi e compensati: l'intera mano d'opera, ogni onere per le diverse assicurazioni degli operai, ogni consumo, ogni trasporto, ogni lavorazione e magistero per dare tutto completamente in opera nel modo prescritto e per dare le provviste a piè d'opera, nonché le spese generali e l'utile di impresa.

4. Non verranno riconosciute prestazioni o forniture extracontrattuali di qualsiasi genere che non siano preventivamente ordinate per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Servizio.

5. Nei prezzi è compensato anche l'uso, il consumo e le riparazioni di tutti gli attrezzi relativi alla loro professione, ciascun operaio deve essere provvisto per la corretta esecuzione dei lavori di ogni attrezzatura necessaria e rispondente alle normative.

6. Si intendono inoltre compresi e compensati, ogni onere, ogni spesa e ogni obbligazione inerente l'acquisizione delle eventuali autorizzazioni previste dalle misure per la circolazione e la segnaletica stradale, per i piani e le misure attuative di sicurezza ed ogni altro onere per eseguire le prestazioni in sicurezza, oltre allo smaltimento a discarica autorizzata di materiale di risulta.

7. Tali prezzi rimarranno fissi e invariati per l'intero periodo contrattuale del servizio.

ART. 06 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE COMPRESSE NELL'APPALTO.

1. I servizi e le opere che formano l'oggetto dell'Appalto possono riassumersi come sotto specificato, salvo più precise indicazioni fornite dagli altri articoli del presente Capitolato e quelle, ancor più dettagliate, che potranno essere impartite dall'Amministrazione appaltante all'atto esecutivo:

- potature di alberature ;
- prestazione di servizio per valutazione fitosanitaria e fitostatica delle alberature descritte nel computo metrico estimativo (vedasi all'art. 1 comma 1 del presente capitolato);
- abbattimenti programmati di alberature e/o abbattimenti di esemplari, non programmabili, che, con carattere di urgenza, possano costituire un pericolo per persone e cose;

2. La Cooperativa affidataria dovrà stilare in accordo con il Direttore dell'esecuzione del contratto il PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA con la pianificazione delle potature, delle valutazioni e degli abbattimenti .

3. Tutte le attività svolte durante le sessioni di manutenzioni dovranno essere annotate in un apposito registro denominato REGISTRO DELLE ATTIVITA' da consegnare al 2° Servizio "Ambiente e Qualità Urbana" del 2° Settore del Comune di Pontedera alla fine di ogni mese, che servirà, in contraddittorio alle verifiche svolte dal Direttore dell'esecuzione del contratto per la stesura della contabilità degli interventi. Su tale registro, predisposto dal Direttore dell'esecuzione del servizio la Cooperativa affidataria dovrà riportare temporalmente gli interventi effettuati nonché eventuali annotazioni e criticità riscontrate e relativi provvedimenti adottati e da adottare.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 07 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del servizio; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 08 - DOCUMENTI DA ALLEGARE AL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:

a) il presente Capitolato Speciale di Appalto (allegato A/4), debitamente letto, approvato e sottoscritto con firma digitale;

b) l'Elenco Prezzi Unitari (allegato A/2), debitamente letto, approvato e sottoscritto con firma digitale;

c) il Computo Metrico Estimativo (allegato A/3) debitamente letto, approvato e sottoscritto con firma digitale;

d) il D.U.V.R.I. redatto dal 2° Settore e aggiornato dalla Cooperativa affidataria

d) il Piano Sostitutivo della Sicurezza/Piano Operativo di Sicurezza delle lavorazioni e dei cantieri, redatto dalla Cooperativa affidataria del servizio;

e) il verbale di consegna e di inizio del servizio, qualora venga redatto sotto riserva di legge, nelle more di stipula del contratto medesimo;

f) l'offerta economica, debitamente sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante;

g) il progetto d'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate prodotto in sede di gara debitamente sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante;

2. Fa, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto tutta la documentazione richiesta in sede di gara.

3. Ricade esclusivamente sulla Cooperativa affidataria l'osservanza scrupolosa della legge, regolamenti e prescrizioni emanate (anche successivamente alla stipula del contratto) dalle autorità competenti in materia di lavori pubblici, di sicurezza, di igiene del lavoro, di previdenza sociale, del Codice della Strada, ecc.

4. La Cooperativa affidataria dovrà essere in regola, per quanto soggetta, con le Leggi n. 57 del 10-02-1962, n. 575 del 31-05-1965, n. 354 del 26-07-1975, n. 646 del 13-09-1982 e n. 55 del 19-03-1990 e successive modifiche e /o integrazioni.

5. In particolare dovranno essere rispettati i disposti in materia di prevenzione infortuni e malattie professionali di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e successive modifiche.

6. Gli atti di cui sopra hanno valore e si intendono come fossero integralmente riportati nel contratto.

ART. 9 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte della Cooperativa affidataria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalto di pubblici servizi, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

2. La Cooperativa affidataria dovrà assicurare, per tutta la durata del contratto, un numero di maestranze da adibire ai singoli lavori costituenti nel complesso l'intervento manutentivo, che dovrà essere proporzionale all'importo dei medesimi.

ART. 10 - RAPPRESENTANTE DELLA COOPERATIVA AFFIDATARIA E DOMICILIO LEGALE; DIRETTORE DI CANTIERE

1. La Cooperativa Affidataria, ai fini dell'esecuzione del contratto, deve eleggere domicilio fiscale presso la sede Municipale del Comune di Pontedera, Corso Matteotti, 37 - Pontedera; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico della Cooperativa affidataria o da altro tecnico di provata capacità ed esperienza nel settore, al quale verranno comunicati gli ordini impartiti dall'Amministrazione appaltante. La Cooperativa affidataria, ove necessario, avrà facoltà di nominare un capo cantiere, assistente del Direttore Tecnico.

3. La Cooperativa affidataria, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei lavori compresi nel servizio. L'Amministrazione appaltante ha la facoltà di chiedere l'allontanamento del direttore di cantiere e del personale della Cooperativa affidataria per gravi motivi di disciplina, incapacità o grave

negligenza. La Cooperativa affidataria è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 e 3, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE E PENALI

ART. 11 - CONSEGNA E INIZIO DEL SERVIZIO

1. Contestualmente alla firma del verbale di consegna del servizio, la Cooperativa affidataria assumerà immediatamente tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e dal presente capitolato d'oneri. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere la consegna del servizio sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto d'appalto.

ART. 12 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Tutte le lavorazioni previste dal servizio devono essere eseguite nei tempi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto. La Cooperativa affidataria, inoltre, si obbliga alla rigorosa ottemperanza del Piano delle manutenzioni e ad eseguire le manutenzioni che vengano ordinate dall'Amministrazione appaltante nei tempi e con le modalità stabilite dall'Amministrazione medesima.

ART. 13 - SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Il servizio potrà essere prorogato alla scadenza solo ed esclusivamente di un mese se le condizioni meteorologiche non permettessero l'avanzamento naturale del servizio.

ART. 14 - PENALI IN CASO DI INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI DI CUI AL CONTRATTO

1. L'Amministrazione, attraverso i suoi organi tecnici esplica le funzioni di indirizzo e può in qualsiasi momento effettuare, con proprio personale controlli.

2. Qualora vengano riscontrate o denunciate inefficienze nel servizio in appalto, le medesime dovranno essere oggetto di verifica con la presenza di entrambe le parti.

3. Nel caso in cui il servizio non venga effettuato nei termini richiesti, secondo le indicazioni contenute nel presente Capitolato d'appalto, o vengano riscontrate deficienze nel servizio stesso, L'Amministrazione Comunale attraverso i propri Servizi competenti e secondo calcoli di propria esclusiva convenienza, ha la facoltà di obbligare la ditta affinché provveda entro il tempo massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla avvenuta contestazione di disservizio alla ripetizione dell'intervento, senza alcun compenso suppletivo di sorta, o all'addebito delle seguenti penalità, oltre alla riduzione proporzionale del corrispettivo per le prestazioni rese in maniera non conforme alla normale regola d'arte:

a) - In caso di prestazioni male eseguite (residui non raccolti, prestazioni non conformi alla regola d'arte e alle modalità di esecuzione di cui alla parte tecnica del presente capitolato (Penalità prevista: €. 150,00 per ogni zona in cui siano verificate tali inefficienze);

b) - Mancato rispetto dei tempi previsti dal Piano della manutenzione programmata o dalle disposizioni operative impartite dai servizi comunali competenti (Penalità prevista €. 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo fino a gg.3; a decorrere dal 4^a giorno la penale sarà aumentata ad €. 200,00). Oltre il 10^a giorno di ritardo l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esecuzione in danno dell'intervento con possibilità di rescissione del contratto.

c) - Nel caso che non risultino inseriti lavoratori svantaggiati nel numero previsto dal progetto e dai programmi di inserimento (Penalità prevista €. 200,00 per ogni accertamento negativo effettuato dall'Amministrazione);

d) - Nel caso in cui al personale svantaggiato non sia assicurato il sostegno previsto dal progetto (Penalità prevista €. 200,00 per ogni accertamento negativo effettuato dall'Amministrazione);

e) - Nel caso che il personale impiegato risulti non dotato di dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa in materia, nonché dell'abbigliamento indicato al successivo art. 27 del presente capitolato (Penalità prevista €. 100,00 per ogni lavoratore riscontrato inadempiente e sospensione appalto e possibilità di rescissione del contratto);

f) - Eventuali danni causati per imperizia alle piante, gli arredi, gli oggetti presenti nelle aree interessate al servizio nella esecuzione delle operazioni affidate, dovranno essere riportati al loro stato di manutenzione antecedente e dove ciò non sia possibile, dovranno essere sostituiti con altri nuovi, ovvero valutato il danno dall'Amministrazione con relativo risarcimento da parte della Cooperativa affidataria previo rivalsa sulla cauzione che dovrà immediatamente essere reintegrata.

g) - E' fatto specifico obbligo a tutto il personale impegnato nel servizio per conto del concessionario di indossare gli indumenti di servizio previsti ed idoneo cartellino di riconoscimento (Penalità prevista €.100,00 per ogni lavoratore riscontrato inadempiente);

h) - Qualora l'Amministrazione Comunale si trovi nella necessità di prevedere interventi diversi da quelli programmati e previsti ordinariamente, la Cooperativa affidataria del servizio è tenuta a provvedere e garantirne l'esecuzione entro 3 giorni consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine trasmesso via PEC; nei casi in cui l'Amministrazione valuti la sussistenza di motivi di urgenza, la Cooperativa affidataria del servizio dovrà provvedere entro 24 ore dall'ordine trasmesso via PEC. (Le penali applicabili sono le seguenti: nel primo caso €. 100,00 per ogni giorno di ritardo; nel secondo caso €. 200,00 per ogni giorno di ritardo).

L'ammontare delle penali è comunicato, dalla Stazione Appaltante, alla Cooperativa affidataria tramite PEC.

L'importo della penale potrà essere defalcato dalla prima fattura successiva da porsi in liquidazione.

Le penali operano di pieno diritto senza costituzione in mora della Cooperativa affidataria, anche con ritenute sui SAL (o a consuntivo).

Nel caso in cui risulti, da un controllo dell'Amministrazione sanitaria pubblica competente per territorio, violazione delle norme igieniche previste per legge durante e/o a seguito della esecuzione del servizio, la Cooperativa affidataria sarà responsabile in proprio di ogni addebito o sanzione prevista dalla legge.

ART. 15 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga della decorrenza del contratto, né della mancata regolare o continuativa conduzione del servizio secondo il relativo programma:

a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla Stazione appaltante o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;

b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico della Cooperativa affidataria comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto e dalle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza e assicurazione;

c) le eventuali controversie tra la Cooperativa affidataria e i fornitori;

d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra la Cooperativa affidataria e il proprio personale dipendente.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 16 - PAGAMENTO COMPENSI E CORRISPETTIVI

1. I pagamenti potranno avvenire dietro presentazione di resoconto della Cooperativa affidataria che verrà controllato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il quale emetterà uno stato di avanzamento e relativo certificato di pagamento con successiva emissione di fattura da parte della Cooperativa affidataria, ogni qualvolta il credito della stessa abbia raggiunto l'importo netto minimo di €. 20.000,00.

2. L'importo della fattura dovrà essere calcolato a misura sulla base delle misurazioni riportate nel computo metrico di cui all'allegato A/3) e dei prezzi indicati nell'elenco prezzi unitari (allegato A/2) depurati del ribasso d'asta riportato nell'offerta economica.

3. Il pagamento del saldo avverrà dopo la redazione dell'attestazione di conformità di esecuzione del servizio da parte del Direttore dell'Esecuzione del Servizio che sarà emesso nei tempi previsti per legge.

3. Ciascuna fattura sarà liquidata entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento, previa verifica sulla regolare esecuzione del servizio e delle prestazioni nei termini previsti dal contratto.

ART. 17 - AGGIORNAMENTO DEI PREZZI

1. I prezzi unitari previsti e stabiliti quali corrispettivi per le prestazioni e di cui al precedente Art. 4 rimarranno fissi e invariabili per l'intera durata del servizio e sempre soggetti alla percentuale di ribasso di aggiudicazione.

ART. 18- CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto all'infuori per le ipotesi di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

2. E' ammessa la cessione dei crediti, di cui all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. anche con richiamo alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso tempestivamente alla Stazione appaltante per l'autorizzazione.

CAPO 5 - GARANZIE E ASSICURAZIONI

ART. 19 - GARANZIA DEFINITIVA

1. La cauzione definitiva dovrà essere pari a quanto stabilito e disciplinato dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre la scadenza contrattuale; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante

prima della formale sottoscrizione del contratto, e comunque prima della consegna del servizio, se questa avvenisse sotto riserva di legge;

3. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento.

4. La garanzia definitiva dovrà essere costituita sotto forma di cauzione o polizza assicurativa o fideiussione bancaria con le modalità previste dall'art. 93, comma 2 e 3 e conforme allo schema tipo ed a quanto approvato dal Decreto Ministeriale 123/2004, per la durata del contratto; detta fideiussione o polizza deve constare di certificazione notarile attestante le generalità di chi firma ed il suo titolo ad impegnare l'azienda che presta la garanzia. La cauzione definitiva realizzata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

5. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi della Cooperativa affidataria e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio.

6. L'Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla garanzia, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d'ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione.

7. La Cooperativa affidataria dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte.

ART. 20 - ASSICURAZIONE A CARICO DELLA COOPERATIVA AFFIDATARIA

1. La Cooperativa affidataria è obbligata, ai sensi dall'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., contestualmente alla sottoscrizione del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio, se la consegna dovesse avvenire sotto riserva di legge, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di scadenza contrattuale; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

3. La polizza assicurativa di cui sopra dovrà coprire i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo di €. 500.000,00; la polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale di €. 500.000,00.

4. E' ammessa l'estensione di polizze idonee già sottoscritte dalla Cooperativa affidataria purché estese all'appalto in oggetto mediante apposita appendice.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 21 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. La Cooperativa affidataria è altresì obbligata ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, o analoghi, per quanto attiene la gestione dei cantieri delle singole lavorazioni.

3. La Cooperativa affidataria dispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. La Cooperativa affidataria non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 22 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. La Cooperativa affidataria è obbligata a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. La Cooperativa affidataria è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART. 23 - PIANI DI SICUREZZA

1. E' fatto obbligo alla Cooperativa affidataria di predisporre, il Piano Sostitutivo della Sicurezza/Piano

CAPO 7 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 24 – SUBAPPALTO

1. Essendo una procedura riservata ai soggetti di cui alla Legge 381/1991 e della L.R.T. 87/1997 (Cooperative sociali finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, iscritte alla Sezione B dell'Albo Regionale e loro consorzi di cui all'art. 4 della suddetta legge), è ammesso il subappalto solo in favore di tali soggetti ed in merito si applicherà la disciplina di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

2. Alle prestazioni subappaltabili ed affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss mm.ii..

3. Le condizioni alle quali è sottoposto il subappalto nella presente procedura sono indicate nell'art. 9 del disciplinare di gara.

CAPO 8 – CONTROVERSIE, MANODOPERA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 25 – CONTROVERSIE

1. In caso di controversie, ove non si possa procedere ad un accordo bonario, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Pisa ed è esclusa la competenza arbitrale. Ad ogni effetto di legge per tutti gli atti inerenti e conseguenti al contratto di prestazione di servizi e di eleggere per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura la competenza del Foro di Pisa.

2. In caso di divergenza fra la Stazione appaltante e la Cooperativa affidataria appaltatrice, qualunque esame, apprezzamento o giudizio tecnico sui servizi o sui materiali, ed in generale sulle questioni riguardante il contratto deve essere comunicato dalla Stazione Appaltante alla Cooperativa affidataria per iscritto e s'intende accettato, anche senza dichiarazione espressa, quando contro di esso non sia fatto reclamo, pure per iscritto, nel termine di 5 giorni dalla data della comunicazione.

3. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie la Cooperativa affidataria non può comunque rallentare o sospendere l'esecuzione del servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

ART. 26 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. La Cooperativa affidataria è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione del servizio, e in particolare:

- La rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro in relazione al tipo di svantaggio delle persone inserite;

- Che la condizione di persona svantaggiata dei lavoratori impegnati nell'attività oggetto del contratto risulti documentata agli atti della Cooperativa affidataria;

- Che a tali lavoratori sarà applicato integralmente il contratto nazionale di lavoro e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; la Cooperativa affidataria è altresì obbligata al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

- Che nella esecuzione delle prestazioni e dei servizi di manutenzione dei giardini e le aree a verde di cui al contratto, la "Cooperativa affidataria" si impegna in ogni caso ad utilizzare con continuità e in permanenza una quota non inferiore al 30% dei lavoratori svantaggiati, con le caratteristiche specificate nel progetto di inserimento per tutto il periodo del contratto (art. 4 Legge 381/91). La Cooperativa affidataria dovrà garantire l'immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio nonché di quello dovesse risultare inidoneo alle prestazioni oggetto dell'appalto, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle attività.

- Che venga redatta e trasmessa all'Ente pubblico al termine del periodo contrattuale, una relazione circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo;

- La copertura assicurativa a garanzia e tutela dei propri addetti, per la responsabilità civile e a copertura di danni e responsabilità di ogni genere conseguenti lo svolgimento delle attività ad essa affidate dal Comune di Pontedera.

- Il rispetto delle leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, di igiene, di medicina del lavoro e prevenzione infortuni ed uso di indumenti anti-infortunistici;

- La prevenzione e la sicurezza dell'incolumità del proprio personale, rimanendo unica responsabile di eventuali danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato esonerando da ogni responsabilità in proposito

l'Amministrazione sia in sede civile che penale;

- La Cooperativa affidataria è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime la Cooperativa affidataria dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

2. La Cooperativa affidataria è tenuta a:

a) Fornire al proprio personale direttivo (coordinatore tecnico, caposquadra, ecc) apparecchi per la comunicazione che consentano la rapida raggiungibilità;

b) Fornire al proprio personale una divisa omogenea idonea per l'alta visibilità contraddistinta dalle insegne della Cooperativa affidataria ;

c) Il personale operante della Cooperativa affidataria dovranno tenere comunque sempre evidenziato un cartellino di riconoscimento, con la fotografia e le generalità (nome e cognome). La D.L. si riserva la facoltà di allontanamento di personale indesiderato.

d) Assicurarsi che il proprio personale indossi continuamente i dispositivi di protezione individuale;

e) Garantire l'adozione, nell'esecuzione del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale impiegato e dei terzi, nonché ogni azione volta ad evitare danni ai beni pubblici e privati; a tal fine dovrà dotare le aree d'intervento di appropriata segnalazione secondo le vigenti normative di legge dei lavori in corso, quando siano effettuati in zone di transito veicolare; inoltre dovrà provvedere, a propria cura e spese, quando occorrente e previsto per legge per l'esecuzione degli interventi, alla richiesta delle autorizzazioni agli organismi competenti.

f) Assumere la responsabilità, nei confronti del Comune, della osservanza delle norme del presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto ed anche nel caso che il subappalto non sia stato autorizzato, fatti salvi gli altri diritti del Comune.

6. Per l'esecuzione dell'appalto la Cooperativa affidataria può procedere ad assunzioni specifiche nelle forme previste dalla vigenti norme anche dopo la firma del contratto.

ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante può richiedere la risoluzione del contratto di appalto in caso di grave inadempimento dei patti sopra riportati, e comunque secondo quanto previsto dal presente articolo nonché per le condizioni previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii.. E' fatto comunque obbligo alla Cooperativa affidataria di garantire la continuità delle prestazioni se richiesto, fino al momento in cui non sarà possibile far subentrare altri operatori nel servizio in essere al momento dell'eventuale risoluzione del contratto.

2. L'Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 37, 38, 39 e 40 del D.M. del 28.10.1985 (Nuovo Capitolato d'Oneri generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato) pubblicato sul supplemento ord.inario della Gazzetta Ufficiale 3/3/86 n. 51:

α) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la Cooperativa affidataria delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, dei mancati guadagni;

β) per motivi di pubblico interesse, come previsto nell'art. 23 del predetto decreto ministeriale;

χ) in caso di frode , di grave negligenza di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

δ) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Cooperativa affidataria;

ε) nei casi di sub-appalto non autorizzati dall'Amministrazione, come previsto all'art. 9 del predetto decreto ministeriale;

φ) in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci .

La Cooperativa affidataria può chiedere la risoluzione del contratto:

γ) in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Ditta, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile;

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

3. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte della Cooperativa affidataria, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

CAPO 9 - NORME FINALI

ART. 28 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico della Cooperativa affidataria senza diritto di rivalsa le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico della Cooperativa affidataria le eventuali spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla data di consegna a quella di conclusione, non ricomprese nelle esenzioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997.

3. A carico della Cooperativa affidataria restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 29 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Contratto è soggetto oltre che all'osservanza di tutte le norme e condizioni enunciate nel presente Capitolato Speciale, nonché al rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia.

2. La Cooperativa affidataria è tenuto, comunque, al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

3. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi, derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Pontedera, novembre 2017

Il progettista
(arch. Andrea CHITI)
(f.to digitalmente)

N.B. IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE E INSERITO SUL SISTEMA TELEMATICO NELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE DA PARTE LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'OPERATORE ECONOMICO CHE PARTECIPA ALLA GARA EQUIVALE A DARE ATTO CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE.